

Circolare 2 / 2023
Prot. n. 224 / 2023

Roma, 3 maggio 2023

Oggetto: contributi FAST- Sanimpresa annualità 2023/2024

Ai sensi del vigente contratto integrativo territoriale, le aziende alberghiere di Roma e provincia in cui non si effettua la contrattazione aziendale sono tenute a garantire, in materia di assistenza sanitaria, una tutela aggiuntiva rispetto a quanto previsto dal CCNL Turismo.

In esecuzione del Protocollo allegato al CCNL Turismo 27 luglio 2007, del Protocollo di Intesa per il rinnovo del Contratto Integrativo Turismo del 22 dicembre 2010 e del rinnovo del CCNL Turismo del 18 gennaio 2014, che hanno disciplinato le modalità di armonizzazione e contribuzione tra il Fondo FAST e la Cassa di assistenza sanitaria integrativa di Roma e del Lazio (Sanimpresa), la contribuzione prevista per tutti i lavoratori (full-time e part-time) che operano in unità produttive della provincia di Roma (aziende alberghiere, affittacamere, bed and breakfast), è di euro 144,00 quota FAST e di euro 132,00 quota Sanimpresa, per complessivi euro 276,00. Si ricorda infatti, che il CCNL Turismo 2014 ha stabilito che da luglio 2015 la contribuzione mensile per FAST sia pari a 12 euro per ciascun lavoratore, 10 euro a carico datore di lavoro e 2 euro a carico del lavoratore, i contributi dovranno essere versati dall'azienda anche per la quota a carico del lavoratore, che dovrà essere trattenuta in busta paga mensilmente.

I dipendenti iscritti godono di un pacchetto più ampio di prestazioni; le prestazioni base vengono erogate da FAST, mentre le prestazioni aggiuntive vengono erogate da Sanimpresa. La riscossione dei contributi viene curata da FAST, per entrambi gli enti.

In vista dell'inizio della prossima annualità contributiva, che va dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024, il sistema informatico del Fondo FAST, a partire da aprile 2023, calcola i contributi dovuti per l'intera annualità (e le eventuali somme aggiuntive o contributi non versati relativi a periodi pregressi), per le aziende che sceglieranno la modalità di versamento con MAV.

Si ricorda altresì che l'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'INPS, ha istituito la causale contributo "FAST", per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo. La nuova modalità di versamento del contributo mensile posticipato è una possibilità che si aggiunge a quella del MAV (pagamento annuale anticipato), che rimane attiva per le aziende che vorranno continuare a utilizzarla.

Pertanto, il pagamento dei contributi per l'annualità 2023/2024 potrà essere effettuato, a scelta dell'azienda, mediante il modello MAV o mediante il modello F24.

Le aziende che preferiscano continuare a versare in maniera annuale anticipata con MAV, dovranno espressamente richiederne l'emissione all'interno della propria area riservata del sito di FAST e provvedere al pagamento entro il 31 maggio 2023.

Le aziende che intendano iniziare a versare in maniera mensile posticipata con F24, e che risultano in regola con la contribuzione, potranno farlo a partire dalla competenza del mese di luglio 2023, con pagamento da effettuarsi entro il 16 agosto e così per le mensilità successive.

Si evidenzia che il modello F24 può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei contributi correnti e delle quote di iscrizione. Eventuali somme relative ai periodi pregressi (debiti contributivi, somme aggiuntive, interessi di mora, etc.) dovranno continuare ad essere versate mediante MAV.

Ulteriori informazioni sono disponibili sui siti: www.fondofast.it e www.sanimpresa.it .

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Luca Tascio)



IL VICE PRESIDENTE
(Luigi Corazzesi)



IL PRESIDENTE
(Carmelo Romeo)



IL VICE PRESIDENTE
(Paolo Rossi)



ALLEGATO

L'Agenzia delle entrate, su richiesta dell'INPS, ha istituito la causale contributo "FAST", per la riscossione, tramite il modello F24, dei contributi per il finanziamento del Fondo di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti da aziende del settore turismo.

modalità di compilazione del modello F24

La causale "FAST" deve essere esposta nella sezione "INPS" del modello F24, distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, nel campo "causale contributo", in corrispondenza, esclusivamente, del campo "importi a debito versati".

Inoltre, nella stessa sezione:

- nel campo "codice sede" va indicato il codice della sede INPS competente;
- nel campo "matricola INPS/codice INPS/filiale azienda" è indicata la matricola INPS dell'azienda;
- nel campo "periodo di riferimento", nella colonna "da mm/aaaa" è indicato il mese e l'anno di competenza, nel formato MM/AAAA; la colonna "a mm/aaaa" non deve essere valorizzata.

modalità di compilazione del flusso UniEmens

I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, valorizzeranno l'elemento <ConvBilat> inserendo nell'elemento <Conv> in corrispondenza di <CodConv> il valore "FAST" e in corrispondenza dell'elemento <Importo> l'importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice.

L'elemento <Importo> contiene l'attributo <Periodo> in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma "AAAA-MM".

protezione dei dati personali

I dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS, per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle connesse alla riscossione dei contributi dovuti al Fondo FAST.

fonti normative

FAST, circolari n. 1 e n 2 del 2019

INPS, circolare n. 190 del 28 dicembre 2017

Agenzia delle entrate, risoluzione n. 148/E del 6 dicembre 2017